

6008

**POLIZZA FIDEJUSSORIA CAUZIONI A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ED ONERI DI CUI
ALLE CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE AI SENSI DELLA LEGGE 28/1/77 N.10**

AGENZIA MACERATA		1 003 00000 140866714									
COD. AG.	LUD. SUBAG.	RAMO	NUMERO POLIZZA	N. ARCH. AG.	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	REG. PR.	GRUPPI	D.P.	INDICE (TIPO E NUMERO)
65080	40	96	172333437		6008	4	2020		0	0	
EFFETTO POLIZZA		SCADENZA POLIZZA		SCADENZA PRIMA RATA		CODICE RATEAZIONE		DATA EMISSIONE		SCADENZA VINCILO	
30/06/2020		30/06/2021		30/06/2021		1 ANNUALE		30/06/2020			
CONTRAENTE				CODICE TIPO CLIENTE		CONV. PR. PRODOTTO		ZONA		CODICE FISCALE DEL CONTRAENTE	
MAURELLI ANNA MARIA				2200						MRLNMR50A65F567F	
INDIRIZZO				C.A.P.		LOCALITÀ				PROV. RISCHIO	
CONTRADA MORAZZANO 98				62010		POLLENZA MC				MC	
PREMI											
PREMIO NETTO		ACCESSORI		PREMIO TASSABILE		TASSE		TOTALE PREMIO PRIMA RATA			
				109,33		13,67		123,00			
PREMIO NETTO		ACCESSORI		PREMIO TASSABILE		TASSE		TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE			
				109,69		13,71		123,40			
POLIZZA SOSTITUITA (AG. RAMO/NUMERO)		POLIZZA SOSTITUITA (AG. RAMO/NUMERO)		RISCHIO COMUNE (AG. RAMO/NUMERO)		RISCHIO COMUNE (AG. RAMO/NUMERO)					
COASSICURAZIONE		QUOTA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI %		CODICE QUOTA %		CODICE QUOTA %		CODICE QUOTA %		CODICE QUOTA %	
DELEGA (UNIPOLSAI ASSICURAZIONI)		QUOTA DELLE COASSICURATRICI									
DELEGA ALTRI		DELEGATARIO		CONVENZIONE				COD. CONV.		COD. PAG.	
										921	
CONDIZIONI AGGIUNTIVE E/O PARTICOLARI VALIDE PER SPECIFICO RICHIAMO											
1											

RISERVATO ALLA SOCIETÀ

TIPO CONTR.	TIPO BENEF.	N. AUTORIZZAZIONE	COOBL. DI FIDUCIARI	N. COOBL.	TIPO COOBL.	A65080
1	1		NO	NO		

Premesso: che, a seguito della richiesta del Contraente, il Sindaco del Comune sottoindicato (in seguito denominato Comune Garante) ha rilasciato concessione di edificare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed in attuazione di regolare delibera deliberata; che, in quanto ne ricorrano gli estremi di applicabilità, ed in relazione alla citata concessione di edificare è stata stipulata tra le parti una convenzione ai sensi dell'art. 7 della Legge 28-1-1977 n. 10, ovvero da parte del Contraente è stato sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo;

Ciò premesso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., (in seguito denominata Società) con la presente polizza si costituisce FIDEJUSSORE nell'interesse del Contraente - il quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile - a favore del Comune Garante, fino alla concorrenza della somma assicurata quale importo della cauzione dovuta dal Contraente a garanzia dell'adempimento degli oneri ed obblighi assunti in dipendenza degli atti sottoindicati.

La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del Contraente dagli oneri e obblighi sottoindicati, liberazione da comprovarsi ai sensi dell'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Peraltro la liquidazione del premio viene fatta in relazione alla durata del rapporto, fermo l'obbligo del Contraente stesso di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso di maggiore durata, da regolarsi come all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

COMUNE GARANTITO

COMUNE DI POLLENZA

CAUSALE DELLA GARANZIA

UBICAZIONE RISCHIO	MC
--------------------	----

PRATICA EDILIZIA N. 62 - EDIFICIO UBICATO IN POLLENZA - C.DA MORAZZANO N.98.

CONCESSIONE DI EDIFICARE N.	RILASCIATA IL	CONVENZIONE STIPULATA IL
-----------------------------	---------------	--------------------------

IMPORTO CAUZIONE DOVUTA	IMPORTO SANZIONI ART. 42 - d.P.R. n. 380/2001
8.229,11	

SOMMA ASSICURATA E PREMIO

SOMMA ASSICURATA (in lettere)	SOMMA ASSICURATA (in cifre)
OTTOMILADUECENTOVENTINOVE/11	8.229,11
	PREMIO TASSABILE ANNUO
	109,69

UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni

Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del D.lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private).

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati e di impegnarsi a consegnare loro una copia

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1. - Delimitazioni della garanzia. - Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza della somma assicurata indicata e fino al momento della liberazione del Contraente, si costituisce fidejussione nell'interesse del Contraente medesimo per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere al Comune Garantito in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti indicati in polizza. Le sanzioni amministrative per ritardato pagamento di cui all'Art. 3 - L. 47 del 28/2/85 sono comprese nella garanzia solo nel caso in cui lo specifico importo sia indicato nel frontespizio di polizza e ricompreso nella somma assicurata.

ART. 2. - Contraenza. - Qualora sotto la denominazione Contraente siano compresi più soggetti, questi assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla presente polizza. Gli obblighi assunti con la presente polizza dalla Società verso il Comune Garantito non alterano le obbligazioni originarie delle parti, né attribuiscono al Contraente ed ai soggetti con lui obbligati alcun diritto o aspettative verso la Società.

ART. 3. - Notizie sullo stato dei lavori - Nel caso in cui la garanzia si riferisca all'obbligo del Contraente di eseguire dei lavori, il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere al Comune Garantito notizie sullo stato dei lavori.

ART. 4. - Calcolo del premio - Durata - Supplementi di premio. - Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale annullamento della concessione di edificare per fatti non imputabili al Contraente, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi previsti dall'art. 5, e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio annuo.

In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 5, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura indicata in polizza.

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, al Comune Garantito.

ART. 5. - Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza. - Il Contraente per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza deve consegnare alla Società:

a) l'originale della polizza restituitogli dal Comune Garantito, con annotazione di svincolo;
oppure

b) una dichiarazione rilasciata dal Comune Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

ART. 6. - Rilievo. - La società avrà facoltà di chiedere alla Ditta Obbligata - e questa sarà tenuta ad ottemperare alla richiesta - idonea controgaranzia fino all'importo garantito, oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 1953 C.C. nei casi di:

a) mancato pagamento di una rata degli oneri di urbanizzazione o del costo di costruzione;

b) mancato adempimento degli obblighi di esecuzione delle opere di urbanizzazione;

c) sopravvenuta insolvenza della Ditta Obbligata, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;

d) inadempienza della Ditta Obbligata in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi fidejussione in dipendenza delle operazioni garantite con la presente polizza o di altre analoghe;

e) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Obbligata.

ART. 7. - Pagamento del risarcimento. - Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

ART. 8. - Rivalsa - Surrogazione. - Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La società è surrogata al Comune Garantito, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo, nonché verso tutti i soggetti obbligati e comunque responsabili all'adempimento delle obbligazioni principali. A tal fine il Comune Garantito formalizzerà gli atti per consentire l'esercizio dell'azione di surroga nei confronti di tutti gli obbligati, inoltre comunicherà, a richiesta della Società, le notizie riferite alla percentuale di trasformazione edilizia eseguita, alle eventuali vulture della concessione e ad eventuali cessioni della area o degli immobili.

Il Comune Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

ART. 9. - Rivalsa delle spese di recupero. - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

ART. 10. - Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 11. - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente. - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Comune Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

**POLIZZA FIDEJUSSORIA CAUZIONI A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ED ONERI DI CUI
ALLE CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE AI SENSI DELLA LEGGE 28/1/77 N.10**

ART. 12. - **Rinvio.** - Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fidejussione ai quali le parti integralmente si riportano.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE



IL COMUNE GARANTITO

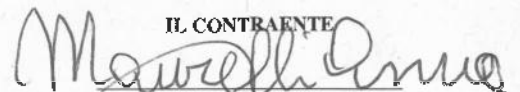
IL CONTRAENTE



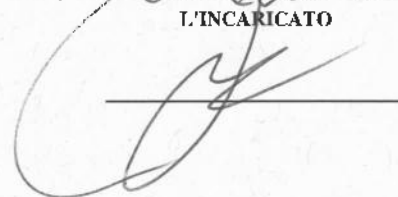
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 3 - (Facoltà della Società di chiedere notizie sullo stato dei lavori) - Art. 6 - (Rilievo) - Art. 7 - (Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento). - Art. 8 - (Rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1952 C.C.) - Art. 11 - (Foro Competente).

IL CONTRAENTE



L'INCARICATO



Il premio della rata alla firma è stato pagato il

01/05/2020